



Al SUAP
Sede

Oggetto: Pratica Suap n°333/17VBG – Ditta Sistema Ambiente - domanda di AUA per stabilimento posto in Lucca, via delle Tagliate – S. Marco. Rif. vs. nota n°prot. gen. del 8.1.2018.

In riferimento alla pratica in oggetto si prende atto del parere espresso da Arpat – Dip. di Lucca con nota acquisita al prot. gen. al n° 154107/28.12.2017 in merito alla “valutazione di impatto acustico” del 3.1.2017 trasmessa da Sistema Ambiente s.p.a. Questo ufficio ritiene di esprimere il proprio nulla osta ai sensi dell'art.8 c.6 della L. 447/95 vincolandolo però, in considerazione anche dei numerosi esposti pervenuti, ad una verifica da parte di ARPAT dell'efficacia degli interventi attuati con misure fonometriche una volta terminati i lavori di bonifica acustica, secondo quanto indicato dalla suddetta agenzia con nota p.g. 154107/28.12.2017 facente parte integrante del presente nulla osta.

Il Responsabile della U.O.
Dott.ssa Ilaria Nardi

nipa

Area Vasta Costa - Dipartimento di Lucca
via Vallisneri, 6 - 55100 Lucca - tel. 055.32061, fax 055.5305608

n. prot.	Vedi segnatrice informatica	cl.	LU.01.17.18/359.3		pec
----------	-----------------------------	-----	-------------------	--	-----

SUAP – Comune di Lucca
comune.lucca.uff.suap@postacert.toscana.it

Prat. SUAP n. 33/17VBG

Oggetto: Ditta Sistema Ambiente SpA stabilimento di Via delle Tagliate , San Marco Lucca, valutazione tecnica VIAC redatta da Ing. Simone Bertucelli in data 03/01/2017.

Riferimenti:

- Richiesta del SUAP Città di Lucca prot. n. 79107 del 30/06/2017, ns. prot n. 2017/46163.

Documentazione valutata:

- relazione tecnica "Valutazione di impatto acustico", datata 3 gennaio 2017, a firma del Direttore Generale Ing. Roberto Paolini e del T.C.A. Ing. Simone Bertucelli allegata alla nota del SUAP del Comune di Lucca prot. n. 20998 del 20/02/2017 (ns. prot. 12101/2017).

L'impianto in argomento è lo stesso che fu oggetto di misure fonometriche da parte di questo Dipartimento relazionate a codesto Comune con ns. nota prot. 5860/2014 del 28/01/14, e per cui era stato accertato il superamento del valore limite differenziale di immissione diurno in un appartamento posto in via Traversa I, n. 357 di via Borgo Giannotti.

La relazione in argomento è un piano di risanamento acustico della ditta; in tale documento il tecnico prende atto dell'esito delle misure fonometriche svolte da ARPAT a gennaio 2014 (non a gennaio 2013 come erroneamente riportato nella relazione pervenuta), l'abitazione oggetto di nostre misure è indicata dal tecnico come R1.

Il tecnico riporta l'esito di sue misure fonometriche effettuate a ottobre 2016 nelle vicinanze di R1: pur se tali rilievi sono stati svolti in esterno, dichiara che le risultanze sono in linea con quanto già rilevato da Arpat nel 2014 e che permane la problematica di mancato rispetto del limite differenziale diurno, pertanto, per il risanamento acustico della ditta il tecnico individua una serie di interventi da attuare per limitare l'impatto acustico delle attività di scarico dei mezzi nelle presse compattatrici, che sono sostanzialmente (vedi allegato D della relazione tecnica):

- una diversa dislocazione delle compattatrici (dalla posizione attuale, indicata nella pianta "figura B1" di pag. 20, a quella "B" di cui alla pianta "figura B2" di pag. 21);
- l'installazione di barriere fonoisolanti intorno alla nuova area di scarico dei mezzi nelle compattatrici (due di tipo fisso di altezza 5,5 metri e due porte ad impacchettamento rapido, alte 5,5 metri, per consentire l'accesso alla pressa e confinare l'area durante le fasi di scarico);
- l'adozione di cicalini di allarme acustico, in dotazione a presse e a mezzi, definiti a "suono bianco" per ridurre l'effetto sui recettori pur garantendo l'udibilità al personale esposto;
- inoltre viene segnalato che "l'azienda intende delocalizzare l'attività, la ricerca della nuova sede è in corso e dovrebbe concretizzarsi, secondo quanto indicato dall'azienda stessa, entro un anno" (vedi pag. 12);

-
- alla pagina 39 sono presentati i livelli di rumore ambientale previsti dal tecnico ai tre recettori R1, R2, R3 a seguito della realizzazione degli interventi di risanamento acustico, da cui lo stesso tecnico evince che la loro attuazione consentirà alla ditta di rispettare i vigenti limiti di rumore.

Al proposito si fa presente che:

- quello che viene indicato come “valore ambientale” presso i recettori non è in realtà il livello di rumore ambientale della ditta (sorgente specifica + rumore residuo), ma il livello di emissione (solo sorgente specifica) previsto presso gli stessi recettori;
- il livello di rumore ambientale previsto per ogni recettore in realtà si ottiene dalla somma logaritmica del livello di emissione (solo sorgente specifica) previsto presso ciascuno di essi, con il corrispondente livello di rumore residuo; il livello di rumore ambientale così determinato sarebbe quindi maggiore di quello considerato dal tecnico;
- il livello di rumore residuo di 48 dB(A) considerato per i tre recettori è stato misurato in esterno, non all'interno di un'abitazione, quindi in postazione diversa da quella dei recettori (cioè quella da usarsi per la verifica del differenziale), per cui in realtà è possibile che i livelli di rumore residuo effettivamente presenti negli ambienti abitativi siano più bassi del livello considerato dal tecnico (si ricorda ad esempio che Arpat nel 2014 aveva misurato dei livelli di rumore residuo intorno a 44 dB(A) nello studio al secondo piano di R1);

quanto sopra viene evidenziato perché per valutare il rispetto del valore limite differenziale di immissione all'interno di un ambiente abitativo va fatta la differenza tra il livello di rumore ambientale e il corrispondente livello di rumore residuo.

Conclusioni

Per il risanamento acustico della ditta il tecnico individua una serie di interventi da attuare, che se realizzati consentiranno alla stessa di operare nel rispetto dei vigenti limiti di rumore, si riserva comunque di verificarne l'efficacia con successive misure fonometriche al termine dei lavori di bonifica acustica.

Considerato quanto sopra se ne deduce che gli interventi di risanamento acustico indicati dal tecnico sono certamente migliorativi dell'impatto acustico della ditta verso i vicini recettori, tuttavia non c'è garanzia che siano effettivamente idonei a consentire il costante rispetto dei limiti di rumore presso tutti i recettori da parte della ditta.

Distinti saluti.

Lucca, 22/12/2017

Il Responsabile Settore Supporto Tecnico

Dr.ssa Maria Giovanna Venturi (*)

(*) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.